SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero per i beni culturali e ambientali

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1989, n. **419**.

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonché il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:

a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;

b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;

c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali.

Art. 2.

1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonché al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'articolo 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'articolo 126 di detto regolamento.

Art. 3.

1. È fatto divieto di corrispondere al personale, in tutto o in parte, i generi in natura o il controvalore in contanti dei generi alimentari dovuti alle mense, fatte salve le posizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, nonché le situazioni eccezionali riconosciute dal Ministro della difesa con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, per le quali il vettovagliamento può essere assicurato in tutto o in parte, mediante la corresponsione diretta al personale stesso del relativo controvalore.

2. Il personale dislocato in località in cui non sia possibile o opportuno impiantare, o organizzare le mense, può essere autorizzato dai competenti organi del Ministero della difesa a consumare i pasti a carico dello Stato presso locali convivenze militari od assimilate e, in mancanza, anche presso apprestamenti civili, previa apposita convenzione.

Art. 4.

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. È sanata, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, con relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio presso enti, comandi, distaccamenti e reparti in particolari situazioni di impiego o ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 969/1957, reca: «Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Arma e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina».

— Il D.L.C.P.S. n. 1428/1947, reca: «Modificazioni dell'art. 23 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica».

— Il D.P.R. n. 807/1950, reca: «Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo degli articoli 122 e seguenti (fino all'art. 132) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R. n. 1076/1976:

«Art. 122. — Oltre alle mense per i graduati di truppa e militari semplici ed a quelle obbligatorie di servizio di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, presso gli enti e i distaccamenti, in relazione a particolari esigenze, possono essere istituite mense di servizio per ufficiali e per sottufficiali; i partecipanti a tali ultime mense sono tenuti al pagamento dei pasti.

Alle mense di servizio è ammessa la partecipazione di personale militare e civile delle tre Forze armate temporaneamente presente per ragioni di servizio; detto personale è tenuto al pagamento dell'importo del vitto.

Art. 123. — Qualora si presentino particolari esigenze, può essere costituita una mensa unica per tutto il personale in forza all'ente o al distaccamento.

Quando tale mensa non è riconosciuta obbligatoria di servizio, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, gli ufficiali ed i sottufficiali ad essa partecipanti sono tenuti al pagamento dei pasti.

Gli ufficiali o sottufficiali preposti alla gestione delle mense per ufficiali, sottufficiali, allievi ufficiali, allievi sottufficiali, graduati di truppa e militari semplici specializzati che fruiscono della razione viveri ricevendone il controvalore, rendono la contabilità al servizio amministrativo secondo le norme del successivo art. 142.

Art. 124. — Presso gli enti e i distaccamenti può essere costituita una apposita mensa per graduati di truppa e militari semplici specializzati.

Art. 125. — L'amministrazione provvede:

a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;

b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;

c) alle spese di carattere generale (ad esempio: acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia) per la preparazione e la distribuzione dei pasti;

d) all'assegnazione del personale militare e civile di servizio, nei limiti delle disponibilità delle dotazioni organiche.

Art. 126. — Le mense per i graduati di truppa e militari semplici ricevono i generi in natura e le quote in contanti stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Le mense per i graduati di truppa e militari semplici specializzati possono ricevere, in luogo dei generi in natura il loro controvalore

Il Ministero stabilisce in quali casi può essere istituita una mensa per graduati di truppa e militari semplici con razione in contani in luogo di quella in natura.

Le mense per ufficiali e per sottufficiali ricevono il controvalore della razione viveri e le quote in contanti previste quando sono riconosciute obbligatorie di servizio ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Salvo quanto disposto al successivo art. 132, in nessun caso può essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli interessati il trattamento dovuto alle mense.

Art. 127. — Alle mense possono essere concessi anticipi decadali *commisurati al numero presunto dei conviventi e all'entità della spesa* per l'acquisto di generi alimentari.

Tali anticipi devono essere integralmente rimborsati a chiusura della gestione mensile.

L'amministrazione può, con ritenute sul foglio stipendio o paga, recuperare a carico dei conviventi quanto ad essi dovuto alle mense.

Art. 128. — Con provvedimento ministeriale è determinata la dotazione dei materiali per ciascun tipo di mensa. Nel provvedimento sono stabiliti i criteri da seguire per gli addebiti degli oggetti di mensa rotti o perduti, per il discarico e il reintegro di quelli resisi inservibili in conseguenza del normale uso, nonché eventuali quote forfettarie da porsi a carico delle convivenze per la manutenzione e la riparazione degli oggetti stessi ed altre spese di carattere generale.

Art. 129. — Presso gli enti e i distaccamenti possono essere istituiti depositi di viveri per assicurare il servizio di vettovagliamento.

Art. 130. — I viveri di riserva utilizzati per la confezione dei pasti vanno considerati in sostituzione dei corrispondenti viveri ordinari.

Art. 131. — Per i graduati di truppa e per i militari semplici ammessi, per ragioni di servizio, al vitto ordinario presso le stazioni dell'Arma dei carabinieri, l'ente o il distaccamento cui essi sono effettivi provvede direttamente al pagamento dello scotto vitto a favore della mensa interessata nella misura stabilita per i militari dell'Arma dei carabinieri. I sottufficiali, invece, provvedono direttamente al pagamento dello scotto vitto.

Art. 132. — Nei casi appresso indicati, ai graduati di truppa e ai militari semplici esentati dal convivere alla mensa, può essere corrisposto il controvalore della razione viveri:

a) ai militari con particolare destinazione di servizio o in speciale situazione d'impiego, che non consenta loro di partecipare alla mensa;

b) ai militari accompagnatori di grandi invalidi, ove richiesti dai grandi invalidi stessi;

c) ai militari ammogliati o vedovi con prole, le cui famiglie dimorino nella stessa sede di servizio».

Nota all'art. 5:

Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), prevede che:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di campagna, di cavalleria e di istruzione;

b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonché mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonché al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3533):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 18 gennaio 1989.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 13 aprile 1989, 10 maggio 1989, 21 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1901):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 12 dicembre 1989.

90G0494

LEGGE 28 dicembre 1989, n. 420.

Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione, a titolo oneroso, all'ente morale fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni, della porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione San Pietro, in Maddaloni (Caserta), già occupato dalla fondazione medesima, e secondo le risultanze attuali. Sono esclusi i locali destinati ad altre attività o locazioni.

Art. 2.

1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni per i propri scopi istituzionali così come previsti statutariamente.

Art. 3.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, *ipso iure*, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. La cessione del compendio di cui all'articolo 1 verrà concretata sulla base del valore che sarà attribuito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, tenuto conto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute dalla fondazione «Villaggio dei Ragazzi» per rendere agibile e funzionale il compendio stesso, sino alla stipula del contratto di vendita.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4167):

Presentato dall'on. BELLOCCHIO e altri il 3 agosto 1989.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 2 novembre 1989 e approvato il 16 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1973):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5 dicembre 1989 e approvato il 19 dicembre 1989.

89G0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1989.

Prelevamento della somma di. L. 458.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Vista la legge 10 novembre 1989, n. 367;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 458.000.000 che si iscrivono al cap. 3857 — Fitto di locali, ecc. — dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto anno finanziario.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 272

89A5964

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1989.

Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che tra l'altro prevede la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 67 del 1988 che prevede la emanazione di apposito atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e delle province autonome sulle dimensioni e relative tipologie delle strutture destinate ad accogliere anziani che non possono essere assistiti a domicilio e che richiedono trattamenti continui;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1989;

Sentito il nucleo di valutazione costituito con decreto del Ministro della sanità in data 26 luglio 1988, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento concernente le tipologie costruttive ed il dimensionamento delle strutture residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, da realizzare o adeguare nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I requisiti di cui all'art. 1 devono essere posseduti anche dalle istituzioni che si convenzionano con il Servizio sanitario regionale.

2. Per le istituzioni già convenzionate l'adeguamento ai requisiti di cui sopra dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. I requisiti di cui all'art. 1, in quanto applicabili, si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO A

Criterio n. 1 - DEFINIZIONE

Si definisce residenza sanitaria assistenziale una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti.

Presupposto per la fruizione della residenza sanitaria assistenziale è la comprovata mancanza di un idoneo supporto familiare che consenta di erogare al domicilio i trattamenti sanitari continui e l'assistenza necessaria.

Criterio n. 2 - FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI.

La condizione degli anziani determina una concezione degli spazi ad essi destinati che non può prescindere dal rispetto di norme concepite a misura di portatori di handicap.

Di conseguenza nelle residenze sanitarie assistenziali vanno abolite le barriere architettomche e lo spazio disponibile va reso usufruibile in modo pieno da tutti gli ospiti delle residenze.

L'applicazione del criterio mira a consentire alle persone con maggiore autosufficienza di usufruire di adeguati spazi di relazione per migliorare la propria condizione di vita, mentre per le persone non autosufficienti spazi ampi vanno riservati alle manovre indispensabili e alle attività di servizio degli operatori al letto degli assistiti, nonché alle attività ricreative di questi ultimi.

Criterio n. 3 - CONCEZIONE ARCHITETTONICA DEGLI SPAZI.

Il rispetto della condizione delle persone anziane accolte nelle residenze, sulla base dell'analisi delle esigenze che esse presentano, nonché alla luce di esperienze italiane ed internazionali, implica una concezione architettonica e spaziale di tipo nuovo, atta a ricreare all'interno della struttura condizioni di vita ispirate a quelle godute dagli ospiti al proprio domicilio.

Le soluzioni progettuali se ne debbono fare carico, proponendo la individuazione di spazi privati e personalizzati — articolati per piccoli nuclei di ospiti di dimensioni modulari rispetto agli standard dei servizi appresso specificati — e di spazi comuni per attività varie. Nel loro insieme le soluzioni debbono configurare, a scala di residenza, un tessuto abitativo articolato in cui siano presenti, accanto alle camere e alloggi, sostitutivi delle abitazioni, zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le varie aree per agevolare la mobilità dei presenti e spazi riservati ad attività occupazionali e di laboratorio per impegnare fattivamente gli ospiti, secondo le loro esperienze ed attitudini.

Le soluzioni nel loro insieme debbono, altresì, essere integrate nel preesistente contesto urbano.

Criterio n. 4 - ORGANIZZAZIONE «PER NUCLEI».

L'organizzazione «per nuclei» consente di accogliere nella stessa struttura residenziale persone non autosufficienti a vario titolo ed autosufficienti, senza determinare sovrapposizioni, data la relativa autonomia dei servizi di ciascun nucleo, salvaguardando per tutti gli aspetti di riservatezza personale e, nel contempo, offrendo occasioni di socializzazione spontanea all'interno del nucleo, nelle relazioni tra nuclei e nei contatti con i fruitori esterni del Centro servizi a ciclo diurno, di cui la residenza deve essere possibilmente dotata.

Anche sotto l'aspetto gestionale, l'organizzazione «per nuclei» modulari, dotati di servizi autonomi, risulta essere la più idonea per un impiego ottimale del personale e per garantire la migliore assistenza agli ospiti.

Criterio n. 5 - L'AREA RESIDENZIALE.

L'area residenziale dell'ospite può articolarsi in camere e o alloggi dotati di zona letto, piano cottura e spazi di soggiorno pranzo.

Le camere e gli alloggi sono destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali.

Ogni camera o alloggio deve essere dotato, come standard preferenziale, di bagno autonomo ed in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 78, collegati alle camere, in numero minimo di uno ogni due camere, in rapporto comunque ad un numero massimo di quattro ospiti.

Particolare attenzione va posta alla personalizzazione della camera o alloggio dotandola di tutti i contrassegni propri delle abitazioni e consentendo l'inserimento di arredi personali.

Criterio n. 6 - AREE DI SERVIZIO, LABORATORI E SPAZI PER ATTIVITÀ SOCIALI.

Le residenze sanitarie assistenziali, oltre ai necessari spazi per le attività di servizio di ciascun nucleo e per le attività sanitarie curative e riabilitative comuni, da collocare preferibilmente in un area di servizi socio-sanitari a ciclo diurno aperta anche alla fruizione della popolazione esterna, debbono contenere spazi per attività collettive di tipo ricreativo e di relazione sociale.

Criterio n. 7 - SICUREZZA, RISERVATEZZA E TECNOLOGIE INNOVATIVE.

All'interno delle residenze per anziani una particolare attenzione va posta al contemperamento tra esigenze di assistenza, prevenzione degli infortuni e rispetto della riservatezza degli ospiti. L'uso di tecnologie innovative, quali sistemi di allarme personale, rilevatori di vario genere, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, nonché l'impiego del colore per fini di caratterizzazione ambientale e oggettuale, sono misure di auspicabile applicazione, generalizzata o nei casi appropriati; nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti, si deve accrescere il livello di sicurezza e di fruizione dell'ambiente. È obbligatorio l'impiego di materiali conformi alle norme di sicurezza.

Criterio n. 8 - TIPOLOGIE E DIMENSIONI DELLE RESIDENZE.

L'interazione dei criteri enunciati ai punti precedenti porta come conseguenza la opportunità di non differenziare di norma le residenze per tipologia di ospiti.

L'indirizzo prevalente è quello di articolare le residenze assistenziali per «nuclei», applicando agli spazi abitativi gli standard dimensionali appresso indicati, differenziando invece i nuclei in termini organizzativi e di standard di personale, secondo le tipologie di ospiti prevalenti.

Sul piano delle tipologie, le residenze sanitarie assistenziali si suddividono in:

nuclei elementari singoli (fino a 20 posti) che beneficiano dei servizi sanitari e sociali di distretto con particolare riferimento all'assistenza domiciliare;

sistemi di più nuclei che non vanno oltre i 60 posti residenziali, dotati di propri servizi sanitari e sociali secondo la composizione degli ospiti e le connessioni con i servizi sanitari e sociali esistenti sul territorio.

In zone di alta densità abitativa ed urbana la ricettività delle residenze può essere accresciuta fino a 120 posti, comunque organizzati in nuclei di 20 persone.

I valori sopra indicati sono specifici per le nuove realizzazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Eventuali deroghe, in rapporto a precedenti normative regionali, debbono essere evidenziate nei programmi regionali di investimento e giustificate negli studi di fattibilità da presentare ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Criterio n. 9 - ARTICOLAZIONE DELLE RESIDENZE.

Le residenze sanitarie assistenziali sono da articolare, sotto il profilo funzionale, sulla base dei seguenti servizi:

a) *Area abitativa*

camere o alloggi con relativi servizi igienici

b) *Servizi di nucleo* (ogni 15 - 20 ospiti)

soggiorno - gioco - TV

cucina

saletta da pranzo

servizi igienici e bagno assistito

locali di servizio per il personale di assistenza, dotato di servizi igienici

c) *Centro servizi e servizi di vita collettiva* (per l'intera struttura; per le attività sociali, anche ad uso esterno)

ingresso/portineria/posta/telefono
uffici amministrativi
servizi igienici collettivi
soggiorno comune/musica/lettura
bar/ristorante
sala polivalente
locali per attività occupazionali
locali per il culto
parrucchiere/barbiere/pedicure
camere per ospiti esterni/foresteria (fuori standard)

d) *Servizi sanitari* (per la intera struttura; ad uso anche esterno)

ambulatori
fisiochinesiterapia
servizio di podologia
palestra/spogliatoio/deposito
deposito palestra
servizi igienici

e) *Locali ausiliari* (per l'intera struttura)

deposito materiali sanitari
camera mortuaria

f) *Servizi generali* (per l'intera struttura)

cucina/dispensa e locali accessori
lavanderia e stireria
spogliatoio del personale con servizi igienici
magazzini
locale deposito a disposizione degli ospiti
deposito biancheria sporca (articolato per piano)
deposito biancheria pulita (articolato per piano)

Criterio n. 10 - STANDARD DIMENSIONALI.

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle misure che seguono. Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

a) la superficie totale utile funzionale della struttura è fissata in mq. 40/45 per ospite;

b) per gli alloggi:

mq 28 per una persona
mq 38 per due persone
mq 52 per tre persone

per le camere (bagno escluso)

mq 12 per una persona
mq 18 per due persone
mq 26 per tre persone
mq 32 per quattro persone;

c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40/45 mq per ospite di cui alla precedente lettera *a)*;

d) nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento.

Criterio n. 11 - LOCALIZZAZIONE.

Le residenze sanitarie-assistenziali vanno localizzate in località già urbanizzate o ben collegate con centri urbani al fine di prevenire ogni forma di isolamento degli anziani ed ogni difficoltà di rapporti con le famiglie.

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 23 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den randvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 23 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, 2. und 3. Absatz, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht.

Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

89A5965

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 dicembre 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano, protocollo n. 1332 del 7 febbraio 1989;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale n. 62 di Fossano è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

89A5967

DECRETO 14 dicembre 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale IX Genova 1° di Genova-Sestri e Cornigliano ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'unità sanitaria locale IX Genova 1° di Genova-Sestri e Cornigliano, n. 9446 del 7 luglio 1989;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale IX Genova 1° di Genova-Sestri e Cornigliano, è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1980.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

89A5968

DECRETO 14 dicembre 1989.

Autorizzazione all'istituto per l'infanzia di Trieste ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiologiche prodotte nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 1988 con il quale l'istituto per l'infanzia di Trieste è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel periodo 1° giugno 1976-31 dicembre 1980;

Vista la nota n. G8/20 del 10 luglio 1989 del predetto istituto con la quale ha richiesto il proseguimento della fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiologiche prodotte nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiologiche prodotte nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Le lastre radiologiche, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

89A5969

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali) e 1° gennaio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1990 e scadenza nel mese di luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 4.750 miliardi;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 316023/66-AU-86 del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 luglio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 620151/66-AU-101 dell'8 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 17 gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1990 e scadenza nel mese di luglio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 316023 del 5 luglio 1985, n. 620151 dell'8 gennaio 1986, n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988 e n. 352556 del 30 dicembre 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1990, è determinato nella misura:

del 6,65% per i CCT settennali 1° luglio 1984 - codice ABI 12801, emessi per lire 4.750 miliardi, cedola n. 13;

del 6,25% per i CCT settennali 1° luglio 1984 - codice ABI 12812, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 12;

del 5,85% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985 - codice ABI 12832, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,85% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986 - codice ABI 12850, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,35% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987 - codice ABI 12894, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 4;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.097.516.500.000, così ripartite:

L. 315.875.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

L. 500.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

L. 175.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;

L. 117.000.000.000 per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986;

L. 158.746.875.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;

L. 472.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;

L. 114.670.875.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 243.241.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5996

DECRETO 27 dicembre 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1985 (settennali), 1° gennaio 1986 (decennali) e 1° gennaio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1990 e scadenza nel mese di gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 321335/66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 19.945.000.000;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 13 dicembre 1984, del 20 dicembre 1985 e del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1990 e scadenza nel mese di gennaio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 215846 del 13 dicembre 1984, n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1991, è determinato nella misura:

del 12,45% per i CCT settennali 1° gennaio 1985 - codice ABI 12820, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 6;

del 12,20% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12848, emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 5;

del 12,20% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12849, ex convertibili, circolanti per lire 19.945.000.000, cedola n. 5;

del 13,15% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 - codice ABI 12876, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 2.215.877.040.000, così ripartite:

L. 933.750.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1985;

L. 622.200.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 2.433.290.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986, ex convertibili;

L. 657.493.750.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 355 a 364, relativi alla scuola di specializzazione in chimica nucleare, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 355, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è sostituito dal seguente articolo:

Scuola di specializzazione in chimica nucleare

Art. 355. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in chimica nucleare.

La scuola ha lo scopo di promuovere la preparazione scientifico-tecnica di personale esperto qualificato in radioprotezione e di personale specializzato da destinare a compiti di ricerca e sviluppo della chimica nucleare pura e applicata nei settori dell'Università, delle pubbliche amministrazioni, dell'industria chimica, energetica e farmaceutica, del controllo ecologico, della strumentazione di avanguardia che utilizza radioisotopi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica nucleare.

La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede un totale di quattrocento ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti di venti per anno, per un totale di quaranta.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia nonché dipartimenti, istituti e centri dell'Università di Padova che abbiano competenze e disponibilità nel settore nucleare.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, ingegneria chimica e ingegneria nucleare.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Le materie di insegnamento tutte annuali sono le seguenti:

1° Anno:

chimica nucleare generale;

tecniche di preparazione di radioisotopi e di composti marcati, con esercitazioni;

tecniche di misure e di separazioni di miscele isotopiche;

tecnica di misura delle radiazioni, con esercitazioni;

chimica delle radiazioni con esercitazioni;

radioprotezione in campo nucleare e medico;

insegnamento opzionale;

insegnamento opzionale.

2° Anno:

chimica nucleare applicata con esercitazioni;

chimica del reattore nucleare;

giacimenti e metallurgia nucleare;

tecniche dei bombardamenti nucleari, con esercitazioni;

applicazioni degli isotopi, con esercitazioni;

legislazione nucleare;

insegnamento opzionale;

insegnamento opzionale.

Sono insegnamenti opzionali:

tecniche degli atomi caldi;

tecniche di misura di isotopi stabili, con esercitazioni;

datazione con metodi nucleari con esercitazioni;

chimica analitica isotopica;

misure chimico-fisiche con radioisotopi;

radiosintesi di composti inorganici con esercitazioni;

radiosintesi di composti organici con esercitazioni;

tecniche di preparazione di radiofarmaci con esercitazioni;

fisica tecnica applicata alla chimica nucleare.

All'inizio di ciacun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari di esperti del settore e visite di studio ad attrezzature ed impianti nucleari. Per lo svolgimento delle attività didattiche e delle esercitazioni, la scuola può avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca specializzati, nonché di industrie nel settore.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5972

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*ter*, lettera *a)*, inserendo per la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24960 del 20 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 19 ottobre 1989, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, trasmesso con nota ministeriale n. 3095 del 28 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in «chirurgia plastica e ricostruttiva».

Art. 2.

Dopo l'art. 202, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva:

Scuola di specializzazione
in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 203. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di promuovere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) morfologica;

c) fisio-patologica;

d) clinica propedeutica ed integrativa;

e) terapia e tecnica chirurgica;

f) metodologie complementari.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Biologica:*

genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti.

b) *Morfologica:*

anatomia;
embriologia;
anatomia chirurgica;
anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite.

c) *Fisio-patologica:*

patologia generale;
fisio-patologia delle malattie da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale.

d) *Clinica propedeutica ed integrativa:*

chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

e) *Terapia e tecnica chirurgica:*

chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

f) *Metodologie complementari:*

criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (comp. ore 50):

genetica	ore	20
tipizzazione dei tessuti	»	20
biologia dei trapianti	»	10

Morfologica (comp. ore 50):

anatomia	»	15
embriologia	»	15
anatomia ed istologia patologica	»	20

Clinica propedeutica ed integrativa (comp. ore 200):

chirurgia generale	ore	120
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
anestesiologia e rianimazione	»	40

Terapia e tecnica chirurgica (comp. ore 100):

chirurgia plastica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (comp. ore 50):

anatomia chirurgica	ore	40
malformazioni congenite	»	10

Fisio-patologica (comp. ore 100):

patologia generale	»	40
fisio-patologia delle malattie da ustione	»	20
oncologia	»	30
la riparazione tissutale	»	10

Clinica propedeutica ed integrativa (comp. ore 200):

chirurgia generale	»	100
otorinolaringoiatria	»	50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale	»	50

Terapia e tecnica chirurgica (comp. ore 50):

chirurgia plastica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (comp. ore 200):

chirurgia generale	ore	100
dermatologia	»	40
oculistica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20

Terapia e tecnica chirurgica (comp. ore 200):

chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	30
le urgenze in chirurgia plastica	»	30
chirurgia riparatrice della mano	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (comp. ore 100):

chirurgia generale	ore	40
neurochirurgia	»	60

Terapia e tecnica chirurgica (comp. ore 200):

chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	60
clinica e terapia della malattia da ustione	»	40

Metodologie complementari (comp. ore 100):

metodiche di diagnostica strumentale	»	50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia e tecnica chirurgica (comp. ore 200):

chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80

Metodologie complementari (comp. ore 200):

criobiologia e banca dei tessuti	»	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica strumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva e della clinica dermatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Ancona, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: BRUNI

89A5973

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 901 del 19 luglio 1986;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 299, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, è modificato nel senso che possono essere iscritti sei studenti per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi per l'intero corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 3 novembre 1989

p. *Il rettore:* DIANZANI

89A5970

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1989, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia;

Visto l'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 166 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» recante l'errata dicitura: «è istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Genova»;

Vista la nota inviata da questa amministrazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 maggio 1989 contenente richiesta di rettifica del testo del citato art. 166;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 agosto 1989;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988 (confronta *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 29 aprile 1989) è così modificato: «è istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il rettore

89A5971

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 249 (ex 250), relativo alla scuola di specializzazione in «allergologia e immunologia clinica» e stato modificato nel numero degli iscritti alla scuola, come segue:

Art. 249. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale deve essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Cagliari, addì 22 settembre 1989

p *Il rettore:* SORGIA

89A5975

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, n. 1030, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 che, modificando lo statuto dell'Istituto, istituisce la scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo;

Viste le delibere del consiglio di facoltà del 26 settembre 1989, e del consiglio di amministrazione del 23 ottobre 1989 con le quali i consigli hanno deliberato in merito alla modifica del secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 surrichiamato;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1989, n. 3176, con la quale si trasmette il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 20 ottobre 1989, relativamente alla modifica del secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Decreta:

L'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, istitutivo della scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo, viene così modificato: «Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo accademico estero, accettato dal consiglio della scuola, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quelli richiesti dal primo comma dell'art. 23 dello statuto della scuola».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 31 ottobre 1989

Il direttore: CECCARELLI

89A5974

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 14 dicembre 1989. n. 21.

Applicazione delle norme comunitarie relative al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino.

Paragrafo 1.

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, si considerano situate nelle zone svantaggiate le aziende che hanno la stalla ubicata nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4) e 5), della direttiva CEE n. 75/268.

2. Le aziende che hanno almeno il 50% della superfice agricola utile situata all'interno di tali zone sono assimilate alle aziende di cui al punto precedente.

Paragrafo 2.

1. Il prelievo di corresponsabilità può essere versato annualmente dalle imprese che producono Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano e che saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al produttore, anche se trasformano o cedono per una diversa utilizzazione una parte del latte, purché tale parte non superi il 15% del latte raccolto.

2. Il prelievo può essere versato per ogni trimestre dell'anno solare dalle imprese che dimostrino di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg.

3. Possono versare il prelievo trimestralmente anche le imprese che dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui stagionatura è di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg.

4. Sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura:
provolone e cacio cavallo;
asiago e formaggi assimilabili;
montasio e formaggi assimilabili.

5. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i versamenti per ogni trimestre dell'anno solare devono chiedere l'autorizzazione ai competenti assessorati regionali, o ai corrispondenti organi provinciali per le province autonome.

6. Per le imprese indicate nel punto 3 del presente paragrafo l'autorizzazione deve essere rinnovata prima dell'inizio di ciascun trimestre dell'anno solare.

7. Le imprese che producono, oltre ai formaggi Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano, anche formaggi con tre mesi di stagionatura, possono soltanto chiedere l'autorizzazione ad. effettuare trimestralmente i versamenti.

8. In tutti gli altri casi le imprese devono versare il prelievo mensilmente.

9. Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.

10. I versamenti trimestrali e mensili devono essere effettuati entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del relativo periodo.

Paragrafo 3.

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 282/78, redatte secondo i fac-simile allegati 1, 2 e 3, con allegata copia della ricevuta di versamento del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, vanno inviate, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, immediatamente dopo che è stato effettuato il versamento del prelievo di corresponsabilità e comunque entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 1822/77.

2. Le imprese preventivamente autorizzate, che effettuano trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare alla dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali o provinciali ai sensi dei punti 5 o 6 del precedente paragrafo 2.

3. Le imprese che, ai sensi del precedente paragrafo 2, punto 1, intendono effettuare un unico versamento annuale, devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77, tale dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 4; dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telex al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, all'inizio di ogni anno civile di conferimento del latte e comunque non oltre il 15 marzo.

4. Le imprese che non provvedono ad inviare la dichiarazione di cui al precedente punto 3 nei termini ivi indicati, devono effettuare i versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dal punto 10 del precedente paragrafo 2.

Paragrafo 4.

1. Tutto il latte trasferito tra imprese, anche se proveniente dall'estero, deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'impresa venditrice redatta in conformità all'art. 6 del decreto-legge n. 282/1978.

2. Tale prescrizione riguarda anche il latte soggetto, a qualsiasi titolo, al prelievo ridotto, od esente dal prelievo medesimo.

Paragrafo 5.

1. Per beneficiare del prelievo ridotto previsto per i produttori che non hanno effettuato consegne globalmente superiori a 60.000 kg durante la campagna di commercializzazione 1987-88 (1° aprile 1987-31 marzo

1988), gli interessati devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando espressamente:

di non aver effettuato consegne globalmente superiori a 60.000 kg nel corso del periodo 1° aprile 1987-31 marzo 1988;

di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione dell'azienda (località, comune, provincia).

2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente, che ne accerta la completezza.

3. Prima di applicare il prelievo ridotto, l'impresa acquirente è tenuta altresì a verificare nella propria documentazione, relativa alla campagna 1987-88, se il produttore ha effettuato consegne complessivamente superiori a 60.000 kg nel corso di tale campagna.

4. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli organi di controllo.

Paragrafo 6.

1. Per beneficiare della riduzione di prelievo prevista per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento non superiore a 60.000 kg, gli interessati devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando espressamente:

di essere in possesso di una comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero dell'Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), ove si attesta che il produttore medesimo è titolare, per la campagna in questione, di un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, non superiore a 60.000 kg;

di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione dell'azienda (località, comune, provincia).

2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente, che, accertatane la completezza, applica il prelievo ridotto.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli organi di controllo.

Paragrafo 7.

1. Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi del regolamento CEE n. 1105/68 devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1822/78 inviando all'A.I.M.A., unitamente alla domanda di liquidazione dell'aiuto:

copia della ricevuta del versamento del prelievo effettuato in rapporto alla quantità di latticello per il quale si chiede l'aiuto, nel caso del singolo allevatore;

dichiarazione di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento, per le cooperative e i burrifici privati che producono burro acquistato e/o ritirano latte e creme di latte;

dichiarazione dalla quale risulti che per la produzione del burro non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli allevatori, per quei burrifici che impiegano creme e/o latte acquistato da altre imprese. La dichiarazione deve essere vistata dall'organo regionale designato ai controlli ai sensi del cap. III della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978.

2. Qualora si tratti di imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilità, sarà sufficiente una dichiarazione dell'impresa interessata dalla quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1
(Versamenti mensili)

Codice azienda ....

Periodo di conferimento (mese ed anno) ....

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....

in qualità di ....

azienda ....

sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Unità di misura (Kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta	Totale importo versato	Data di versamento
....	....	*A)*	....	....
		B)		

Si allega copia della ricevuta di versamento.

Firma ....

A) Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B) Latte soggetto a prelievo con aliquota ridotta.

ALLEGATO 2
(Versamenti trimestrali)

Codice azienda ....

Data. ....

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento (mese ed anno)	Unità di misura (Kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta
....	....	....	*A)* ....
			B) ....
....	....	....	*A)* ....
			B) ....
....	....	....	*A)* ....
			B) ....

Importo versato L. .... data di versamento ....

Si allegano:

1) copia della ricevuta del versamento;

2) copia dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 della circolare ministeriale del 14 dicembre 1989, n. 21.

Firma ....

A) Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B) Latte soggetto a prelievo con aliquota ridotta.

ALLEGATO 3
(Versamenti annuali)

Codice azienda ....
Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi CEE od acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento	Unità di misura (kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta
Anno....................			
Gennaio	....	....	*A)* ....
			B) ....
Febbraio	....	....	*A)* ....
			B) ....
Marzo	....	....	*A)* ....
			B) ....
Aprile	....	....	*A)* ....
			B) ....
Maggio	....	....	*A)* ....
			B) ....
Giugno	....	....	*A)* ....
			B) ....
Luglio	....	....	*A)* ....
			B) ....
Agosto	....	....	*A)* ....
			B) ....
Settembre	....	....	*A)* ....
			B) ....
Ottobre	....	....	*A)* ....
			B) ....
Novembre	....	....	*A)* ....
			B) ....
Dicembre	....	....	*A)* ....
			B) ....

Importo versato L. .... data di versamento ....

Si allegano:

1) copia della ricevuta di versamento;
2) copia del bilancio.

Firma ....

A) Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B) Latte soggetto a prelievo ridotto.

ALLEGATO 4
(Dichiarazione preventiva versamenti annuali)

Codice azienda ....
Data ....

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di ....
azienda ....
sita in ....

Dichiara sotto la personale responsabilità che l'azienda trovasi nelle condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77 e pertanto effettuerà un unico versamento annuale per il latte raccolto nell'anno in corso (........) entro il 14 maggio dell'anno successivo.

Firma ....

89A6016

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. **51**.

Plafonds di autolimitazione per gli anni 1990-1991 relativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto.

Il memorandum d'intesa tra CEE e Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 30 novembre 1989, ha rinnovato per il biennio 1990-1991, l'accordo di autolimitazione di alcuni prodotti tessili fissando i relativi limiti quantitativi. Le quote italiane sono le seguenti:

				1991
Cat. 1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonn.	3.284	
Cat. 2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	tonn.	2.542	2.615
Cat. 4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia (in pezzi)	non determinata (solo duplice controllo con certificato d'esportazione)		

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Viale America n. 341 - 00144 Roma.

Si ricorda che le ditte che avranno ottenuto le autorizzazioni di importazione dovranno restituire l'esemplare n. 2 dell'autorizzazione stessa con l'annotazione dell'ufficio doganale sul retro dell'utilizzo parziale o totale ovvero del mancato utilizzo, entro trenta giorni dall'utilizzo stesso o dalla scadenza dell'autorizzazione.

89A5983

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Punto Fijo (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

L'agenzia consolare onoraria in Punto Fijo (Venezuela) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. *Il Ministro:* LENORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1989
Registro n. 22 Esteri, foglio n. 151

89A5984

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione di strade statali e provinciali

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1989, n. 987, la nuova arteria di km 4 + 440, costruita dall'ANAS, tra l'innesto con la strada statale n. 79-*bis*, presso Pontecuti e l'innesto con la strada statale n. 3-*bis*, presso Ponte Rio di Todi viene incorporata nell'itinerario della strada statale n. 448 «di Baschi».

Di conseguenza il precedente caposaldo della strada statale n. 448 «Innesto strada statale n. 79-*bis* presso Todi» viene variato in «Innesto strada statale n. 3-*bis* presso Ponte Rio di Todi».

L'ordine dei capisaldi di itinerario della suddetta strada statale viene invertito per adeguarlo al senso dell'attuale chilometrazione e pertanto la strada statale n. 448 «di Baschi» assume la seguente successione di capisaldi: «Innesto strada statale n. 205 presso Baschi - Innesto strada statale n. 3-*bis* presso Ponte Rio di Todi» variando l'attuale estesa di km 21 + 00 in km 25 + 440.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989, n. 665, la strada provinciale a scorrimento veloce «Fondo Valle del Biferno», costituita da un tronco principale di km 76 + 300, da una bretella di km 4 + 436 e dalla strada «Ingotte» (Raccordo per Campobasso) di km 8 + 150 viene classificata statale assumendo le seguenti denominazioni, caposaldi ed estese:

a) strada statale n. 647 «Fondo Valle del Biferno»:

«Innesto strada statale n. 17 allo svincolo di Boiano - svincolo per Castropignano - svincolo per Lucito - svincolo per Larino - Innesto strada statale n. 87 presso la Stazione F.S. di Guglionesi», estesa km 76 + 300;

b) strada statale n. 647 Dir./a «Fondo Valle del Biferno»:

«Svincolo strada statale n. 17 presso S. Maria delle Macchie - svincolo strada statale n. 647 presso Campo Aperto», estesa km 4 + 436;

c) strada statale n. 647 Dir./b «Fondo Valle del Biferno»:

«Innesto strada statale n. 647 allo svincolo di Montagano - Innesto strada statale n. 87 presso la Stazione F.S. di Ripalimosani», estesa km 8 + 150.

Viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Campobasso il tratto di strada statale n. 157 «della Valle del Biferno» ricadente tra la Stazione di Matrice (ex 0+000) e l'innesto con la strada statale n. 647 allo svincolo per Lucito, di circa km 20.

In conseguenza della citata declassifica e a seguito dell'inserimento nell'itinerario della statale del prolungamento di fatto esistente (di km 7 + 362) che la allaccia all'attuale strada statale n. 16, la strada statale n. 157 «della Valle del Biferno» assume i seguenti capisaldi di itinerario:

«Innesto strada statale n. 647 presso Lucito - Civitacampomarano - Bivio per Palata - Bivio per Mafalda - Innesto strada statale n. 16 presso Petacciato Marina», con estesa di km 70 +956 (previa richilometrazione dell'intera arteria).

Viene declassificato a strada provinciale il tratto di strada statale n. 618 «Molesana» compresa tra i km 39 + 647 (innesto strada statale n. 647 presso Castropignano) ed il km 53 +400 (inizio traversa interna di Campobasso) e a strada comunale il successivo tratto tra i km 53 + 400 e 55 + 142 (innesto strada statale n. 87 a Campobasso), in quanto riconosciuto con verbale 7 novembre 1981 traversa interna di Campobasso e già in consegna al comune stesso.

Di conseguenza la strada statale n. 618 «Molesana» assume i seguenti capisaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 17 presso Cantalupo - Torella del Sannio - Innesto strada statale n. 647 presso Castripignano», con estesa di km 39 + 647.

La consegna all'ANAS del Raccordo Campobasso-Fondo Valle del Biferno (nuova strada statale n. 647 Dir./b) viene subordinata all'erogazione degli ulteriori stanziamenti richiesti per l'agilità di detta arteria.

Analogamente, anche il tratto di ex strada statale n. 157 compreso tra la Stazione di Matrice e lo svincolo per Lucito, di circa km 20, viene consegnato all'amministrazione provinciale di Campobasso contestualmente alla consegna all'ANAS della citata strada statale n. 647 Dir./b.

89A5985

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata Selsun blu

Con decreto ministeriale n. 7768/R datato 11 dicembre 1989 è stata disposta, a seguito di rinuncia della ditta interessata, la revoca della registrazione della specialità medicinale per uso umano sottospecificata, in tutte le sue preparazioni e confezioni:

Selsun blu - (farmaco di automedicazione), nelle preparazioni e confezioni: flacone 120 ml capelli grassi (codice 008774022), flacone 240 ml capelli grassi (codice 008774034), flacone 120 ml capelli normali (codice 008774085) e flacone 240 ml capelli normali (codice 008774097), registrata in data 22 aprile 1982 a nome della ditta Abbott S.p.a., sita in Campoverde di Aprilia (Latina).

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

89A5986

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale 7° circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze 6 ottobre 1989, protocollo n. 5753/89 1° Sett., la direzione didattica statale 7° circolo di Prato (Firenze) è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte del sig. Goti Marco, di una fotocopiatrice Fotorex X90 del valore di L. 1.000.000.

89A5987

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di luglio 1989, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore . . . . L/kg 14.740
punta di petto senz'osso . . . . » 7.680

89A5989

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Olbia

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 51, comma settimo, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218 del 6 marzo 1978, rende noto che con proprio decreto n. 1422/U del 7 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Olbia adottata con deliberazione del consiglio direttivo del consorzio n. 14 del 3 aprile 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici del consorzio a libera visione del pubblico a termini dell'art. 51, comma settimo, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218 del 6 marzo 1978.

89A5990

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 22. Dezember 1989 in deutscher Sprache; es betrifft die Ausrichtung und Koordinierung der Verwaltungstätigkeit seitens der Regionen und der autonomen Provinzen für die Errichtung von Pflegeheimen für alte Menschen, die der Betreuung bedürfen, aber weder ganz noch teilweise häuslich gepflegt werden können.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 5 vom 30. Januar 1990 der vollständige deutsche Wortlaut des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 22. Dezember 1989 über die Ausrichtung und Koordinierung der Verwaltungstätigkeit seitens der Regionen und der autonomen Provinzen für die Errichtung von Pflegeheimen für alte Menschen, die der Betreuung bedürfen, aber weder ganz noch teilweise häuslich gepflegt werden können, veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf S. 6 kundgemacht.

89A5991

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989).

All'art. 2, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «... e della legge 29 dicembre 1988, n. *544*, ...», leggasi: «... e della legge 29 dicembre 1988, n. *554*, ...».

90A0025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	530.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*